



Borgo dell'anno 2007



Destinazione vincente edizione 2010

COMUNE DI MONTE ISOLA
Provincia di Brescia

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta Pubblica - Sessione ordinaria di Prima Convocazione

N° 4 DEL 30/01/2017

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE IUC (IMPOSTA UNICA COMUNALE) - ANNO 2017.

L'anno **duemiladiciassette**, il giorno **lunedì trenta** del mese di **gennaio** alle ore **20:30**, nella **Sede Municipale**, previa l'osservazione di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale. All'appello risultano :

NOME	FUNZIONE	PRESENZA
TURLA FIORELLO	SINDACO	PRESENTE
TURLA ANTONIO	CONSIGLIERE COMUNALE	PRESENTE
TURLA PIERO	CONSIGLIERE COMUNALE	PRESENTE
TURELLI PATRIZIA	CONSIGLIERE COMUNALE	PRESENTE
DALMERI ALESSANDRA	CONSIGLIERE COMUNALE	==
RIBOLA MARCO	CONSIGLIERE COMUNALE	PRESENTE
RIBOLA MAURO	CONSIGLIERE COMUNALE	PRESENTE
NOVALI GUGLIELMO	CONSIGLIERE COMUNALE	PRESENTE
COLOSIO ANGELO	CONSIGLIERE COMUNALE	PRESENTE
DALMERI GIOVANNI	CONSIGLIERE COMUNALE	PRESENTE
ZILIANI PIETRO GIUSEPPE	CONSIGLIERE COMUNALE	==

Partecipa **Il Segretario Comunale Dott.ssa Mariateresa Porteri**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Fiorello Turla, nella sua qualità di **Sindaco**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

DELIBERAZIONE DI C.C. N.4 IN DATA 30/01/2017

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE IUC (IMPOSTA UNICA COMUNALE) - ANNO 2017.

Il Sindaco cede la parola all'ass. Novali per una breve illustrazione del punto in discussione. Egli evidenzia che le tariffe gli importi relativi a tutte le categorie TARI, sia domestiche che non domestiche, registrano un segno meno grazie allo stanziamento di euro 56.000 di cui alla deliberazione n. 3 dell'odierna seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»;*

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169, della Legge 27.12.2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;*

VISTO l'art. 1, comma 169, della legge 27.12.2006 n. 296, che testualmente recita:

“169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

VISTI:

- l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che gli enti locali, deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo. Il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- l'art. 1 comma 454 della L. 11 dicembre 2016 (legge di bilancio per il 2017) n. 232 il quale differisce per il solo esercizio 2017 al 28 febbraio 2017 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione, termine ulteriormente differito al 30 marzo dal D.L. 30 dicembre 2016 n. 244 e che, pertanto, l'esercizio provvisorio si intende autorizzato ai sensi dell'art. 163 comma 3;

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge 27.12.2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'imposta unica comunale (I.U.C.), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le

abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

RITENUTO pertanto opportuno e pienamente rispondente allo spirito del legislatore procedere con una sola deliberazione (*modus operandi* già attuato nel corso dei precedenti esercizi) all'adozione delle aliquote e delle tariffe applicabili nel 2017 nell'ambito dei singoli tributi di cui si compone l'Imposta Unica Comunale, sulla base delle motivazioni di seguito riportate, distinte in relazione ai singoli tributi;

CONSIDERATO che la disciplina relativa all'**Imposta municipale propria (IMU)** prevede:

- la non applicabilità dell'imposta all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, con l'esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9;
- l'esenzione dei fabbricati strumentali all'attività agricola e la riduzione del moltiplicatore per la determinazione del valore imponibile dei terreni agricoli;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'art. 1, comma 380, della Legge 24.12.2012 n. 228;

RITENUTO di dover confermare anche per il 2017 le aliquote IMU nella misura fissata nell'esercizio 2016, vale a dire:

- ✓ abitazione principale e relative pertinenze
(per le sole categorie A1, A8 e A9) 3,5 per mille
- ✓ altri immobili 10,6 per mille

per le aree edificabili il valore di riferimento è quello fissato con deliberazione di Consiglio comunale n. 15 del 19/03/2008 che qui si intende confermata vale a dire in tutte le zone previste dal PGT vigente il valore in euro al metro quadrato è pari ad € 50,40=(eurocinquanta/40);

CONSIDERATO che con riferimento al **Tributo per i servizi indivisibili (TASI)**, l'art. 1, comma 669, della Legge n. 147/2013, 669 come da ultimo modificato dalla legge di stabilità per il 2016 "*Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo [13, comma 2](#), del [decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 dicembre 2011, n. 214](#), escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9*";

CONSIDERATO, altresì, che:

- l'art. 1, comma 675, della Legge n. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU;
- ai sensi dell'art. 1, commi 676 e 677, della Legge n. 147/2013, l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille; per il 2014 e per il 2015 l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille, ferma restando la possibilità di introdurre aumenti di tali aliquote fino allo 0,8 per mille per finanziare detrazioni per le abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate;
- l'art. 1, comma 677, della Legge n. 147/2013 dispone che, nella determinazione delle aliquote, il Comune deve in ogni caso rispettare il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile, ferma restando la possibilità, per il 2014 e per il 2015, di superare tali limiti fino allo 0,8 per mille, per finanziare, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli

determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del citato D.L. n. 201/2011;

- l'art. 1, comma 678, della Legge n. 147/2013 prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011, convertito in Legge n. 214/2013, con modificazioni, dalla Legge 22.12.2011 n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille;

RILEVATO che il regolamento, ai sensi del comma 682 il Comune ha previsto la possibilità di introdurre, unitamente alla deliberazione consiliare di fissazione delle aliquote specifiche riduzioni correlate alla capacità contributiva della famiglia, desunta anche dal reddito determinato in base all'ISEE (art. 11 reg.)

CONSIDERATO che, nell'ambito della TASI:

- l'art. 1, comma 681, della Legge n. 147/2013 prevede che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, rimettendo al Comune la determinazione della quota di imposta dovuta dall'occupante in misura compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI dovuta;
- l'art. 1, comma 682, lett. b), n. 2) della Legge n. 147/2013 prevede che, con norma regolamentare, il Comune individua i servizi indivisibili con l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;
 - l'art. 9 del regolamento sulla I.U.C. approvato con deliberazione n. 21 del 21/07/2015 e smi;

VISTA la propria precedente deliberazione n. 3 dell'odierna seduta con la quale si è provveduto ad individuare i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi, che sono i seguenti:

SERVIZIO	IMPORTO
ILLUMINAZIONE PUBBLICA	Euro 57.000
GESTIONE DELLA RETE STRADALE	Euro 18.000
MANUTENZIONE SCUOLE	Euro 6.000
GESTIONE VERDE PUBBLICO	Euro 9.000
TOTALE	€ 90.000 <i>(novantamila)</i>

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683, della Legge n. 147/2013 prevede che le aliquote della TASI devono essere fissate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili, senza peraltro prevedere alcuna corrispondenza diretta tra i servizi prestati e le aliquote differenziate introdotte dal Comune;

CONSIDERATO che, con riferimento alla **Tassa rifiuti (TARI)**, la disciplina dettata dalla Legge n. 147/2013 (commi 641-666) delinea l'applicazione dal 2014 di un tributo analogo alla TARES

semplificata introdotta a fine 2013 con l'art. 5 del D.L. 31.08.2013 n. 102, convertito in Legge 28.10.2013 n. 124;

CONSIDERATO, altresì, che, in tal senso, la TARI continua a prevedere:

- l'applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati;
- il conseguente obbligo per l'Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- la possibilità (commi 651–652) di commisurare la tariffa tenendo conto:
 - a) dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27.04.1999 n. 158 (cd. Metodo normalizzato), utilizzato nel 2013 per la definizione della TARES;
 - b) in alternativa, del principio «*chi inquina paga*», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Europeo, del 19.11.2008, relativa ai rifiuti, commisurando la tariffa, come già avvenuto nel 2013 con la TARES semplificata, alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti., determinando le tariffe di ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

CONSIDERATO, che, nell'ambito della TARI, l'art. 1, comma 682, della Legge n. 147/2013 prevede che il Comune deve determinare la disciplina per l'applicazione della tassa, con particolare riferimento:

- a) ai criteri di determinazione delle tariffe;
- b) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie;
- d) alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- e) all'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

DATO ATTO che:

- una delle sostanziali novità normative introdotte dall'art. 1, comma 661, della Legge n. 147/2013, come confermato dall'art. 2, comma 1, lett. e) del D.L. 16/2014, è quella in base alla quale il tributo sui rifiuti non potrà più considerarsi dovuto in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero, norma che potrà incidere in modo non relativo sul gettito del tributo e di cui appare pertanto necessario tenere conto all'atto della determinazione delle tariffe, per quanto l'effettiva portata di tale disposizione potrà essere misurata soltanto a seguito della presentazione di specifiche denunce da parte delle attività produttive che si avvarranno di tale disposizione;
- l'art. 1, comma 683, della Legge n. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;
- tale ultima disposizione deve essere coordinata con le disposizioni statutarie del Comune in merito alle competenze in tema di approvazione di aliquote e tariffe;
- ai sensi dell'art. 28 comma 4 del regolamento contenente la disciplina della IUC alle utenze domestiche è assicurata una riduzione attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa

per una quota correlata ai risultati raggiunti nella raccolta differenziata, quantificata per l'esercizio 2017 nella misura di 1/6;

- sussiste la volontà dell'Amministrazione Comunale di non gravare oltremodo sulle categorie di contribuenti già pesantemente colpiti dalla TARI, ivi comprese le famiglie numerose;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n.3 dell'odierna seduta, con la quale è stato approvato il Piano finanziario per l'anno 2017 redatto in collaborazione col gestore;

PRECISATO che:

- con la suddetta deliberazione il Consiglio Comunale ha destinato parte del gettito dell'imposta di sbarco, quantificata per l'esercizio 2017 in euro 56.000, a sostegno e parziale finanziamento degli interventi di raccolta e di smaltimento dei rifiuti, al fine di contenere i costi in capo alle utenze domestiche e non domestiche, così come previsto dall'art. 27 comma 5 del regolamento sulla IUC, introdotto con la propria deliberazione n. 2 dell'odierna seduta;

- i proventi della TARI, unitamente al fondo di euro 56.000 garantiranno la copertura totale dei costi, nel pieno rispetto dell'art. 1 comma 654 L. 147/2014 (legge di stabilità 2015) a mente del quale *"In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio"*;

CONSIDERATO peraltro che:

- ai sensi del comma 651 della L.147/2013 il Comune nella commisurazione della TARI tiene conto dei criteri determinati con D.P.R. 158/1999;
- l'art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013 ha permesso di derogare ulteriormente a tali criteri presuntivi, a fronte dell'applicazione di una entrata che non assume natura di corrispettivo per la prestazione del servizio, ma che mantiene invece la sua natura tributaria, rientrando quindi – al pari di quanto disposto per la TARSU dalla giurisprudenza di legittimità – tra le cd. ***tasce di scopo***, ossia che *«mirano a fronteggiare una spesa di interesse generale ripartendone l'onere sulle categorie sociali che da questa spesa traggono vantaggio, o che comunque determinano l'esigenza per la "mano pubblica" di provvedere»* (Corte di Cassazione, sentenza 29.04.2010 n. 17381);
- in base a quanto disposto dall'art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013, ai Comuni è stata quindi attribuita la facoltà di determinare le tariffe sulla base di criteri alternativi a quelli del D.P.R. 158/1999, nell'esercizio di una maggiore discrezionalità di orientamento politico - amministrativo che, soprattutto a seguito della modifica del Titolo V della Costituzione, la giurisprudenza ha sempre riconosciuto nell'ambito degli atti regolamentari e di determinazione tariffaria dei Comuni, evidenziandone la **non sindacabilità in sede giudiziaria** (Cass. Civ. 23.07.2004 n. 13848; analogo, Consiglio di Stato, 10.02.2009 n. 750 e 10.07.2003 n. 4117; Cass. Civ., Sez. Unite, 06.11.981 n. 5849), in quanto potere esercitato in atti amministrativi di contenuto generale, per i quali ai sensi dell'art. 3 della Legge n.241/1990 non è previsto un obbligo specifico di motivazione, poiché tali atti, essendo *«applicativi dei principi generali della disciplina regolatrice dello specifico settore, non richiedono una particolare motivazione in ordine alle singole determinazioni, essendo sufficiente che le stesse non appaiano manifestamente illogiche o sproporzionate»* e siano adottate al fine di perseguire *«una logica di sana amministrazione e di tutela degli equilibri del bilancio comunale corrispondente al canone di cui all'articolo 97 della Costituzione»* (T.A.R. Piemonte 12.07.2006 n. 3825);
- tale sistema presuntivo di determinazione delle tariffe è stato giudicato conforme alla normativa comunitaria con sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009 n. C-254-08, secondo cui il diritto comunitario non impone agli Stati membri un metodo preciso per finanziare il costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, anche perché è spesso difficile determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore, come confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza del 04.12.2012 n. 6208;

VISTE le previsioni agevolative contenute nel regolamento istitutivo della IUC, nella sezione dedicata alla disciplina della TARI;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, commi 662 – 665, della Legge n. 147/2013, il Comune è altresì tenuto a disciplinare l'applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che, ai sensi dell'art. 35 del regolamento citato, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino al 100%;

CONSIDERATO altresì che, dell'art. 1 comma 666, della Legge n. 147/2013 si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali disciplinato dall'art. 19 D.Lgs. 504/1992, determinato per l'anno 2017 in 5,00% con Decreto del Presidente della Provincia 312/2016 (agli atti);

RITENUTO che, a fronte di tali disposizioni, il prospetto delle categorie e delle tariffe approvate dal Comune per l'anno 2017 che si ritiene opportuno approvare è il seguente:

UTENZE DOMESTICHE

Nucleo familiare	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/anno)
1 componente	0,54	36,23
2 componenti	0,62	66,30
3 componenti	0,69	81,91
4 componenti	0,74	94,05
5 componenti	0,79	114,48
6 o più componenti	0,83	131,86

- per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello di un occupante per i primi 30 metri quadrati di superficie imponibile e di uno per ogni 25 metri quadrati dal secondo occupante (con arrotondamento all'unità superiore). Resta ferma la possibilità di comprovare il diverso dato emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza;

UTENZE NON DOMESTICHE

(di seguito si indicano le tariffe relative alle categorie di cui all'allegato 1 D.P.R. 158/1999 relativa ai Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, cui il Comune di Monte Isola ha aggiunto la categoria n. 22 "autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta", mutuandola dalla tabella del DPR 158 relativa ai comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti)

Categorie di attività		Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/mq/anno)	Totale (€/mq/anno)
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,63	0,93	1,56
2	Campeggi, distributori carburanti	1,03	1,50	2,52
3	Stabilimenti balneari	0,78	1,14	1,92
4	Esposizioni, autosaloni	0,54	0,79	1,33
5	Alberghi con ristorante	1,70	2,48	4,18
6	Alberghi senza ristorante	1,18	1,72	2,90
7	Case di cura e riposo	1,31	1,90	3,21
8	Uffici, agenzie, studi professionali	1,46	2,14	3,60
9	Banche ed istituti di credito	0,76	1,11	1,87
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	1,42	2,06	3,48
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,94	2,83	4,77
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	1,33	1,93	3,26
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,50	2,17	3,67
14	Attività industriali con capannoni di produzione	1,17	1,71	2,88
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,29	1,88	3,17
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	8,08	11,76	19,84
17	Bar, caffè, pasticceria	5,49	7,99	13,48
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	3,14	4,57	7,71
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	3,02	4,39	7,41
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	10,29	14,99	25,28
21	Discoteche, night club	2,04	2,97	5,02
22	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,79	1,15	1,94

CONSIDERATO infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell'Imposta unica comunale, la legge di stabilità 2014 ha previsto che, mentre la riscossione dell'IMU dovrà intervenire alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre, la riscossione della TASI e della TARI potrà essere effettuata in un numero di rate e con scadenze di pagamento individuate dal Comune, per quanto consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI, ovvero il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno;

DATO ATTO che le scadenze sono le seguenti:

IMU	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre
TASI	Acconto	16 giugno

	Saldo	16 dicembre
	Possibilità di versamento unico	16 giugno
TARI	Acconto 50%	16 maggio
	Saldo	16 novembre
	Possibilità di versamento unico	16 maggio

VISTO il Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale approvato con deliberazione n.21 del 27/07/2015 e successivamente modificato con deliberazione di consiglio n.14/2016 e n. 2 dell'odierna seduta che rinvia, per la componente IMU, al regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.20 del 27/07/2015;

ATTESTATO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati preventivamente acquisiti i pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile espressi dai responsabili competenti (articolo 49, comma 1, del TUEL);

CON VOTAZIONE effettuata per alzata di mano dal seguente esito:

- presenti: 9
- favorevoli: 7
- contrari n.==
- astenuti n. 2 (Colosio A., Dalmeri G.)

D E L I B E R A

1. **DI APPROVARE** le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente dispositivo;
2. **DI STABILIRE**, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in relazione all'Imposta unica comunale (IUC), con efficacia dal 1° gennaio 2017:

A) IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	3,5 per mille
Aliquota per tutti gli altri immobili ed aree edificabili	10,6 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	10,6 per mille, di cui 7,6% riservato esclusivamente allo Stato

confermando la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 nell'importo di € 200,00;

B) TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

- ai sensi dell'art. 1, commi 676 e 677, della Legge n. 147/2013, si stabiliscono le seguenti aliquote:
 - ✓ Abitazione principale: 2 per mille (per le sole categorie A1, A8 e A9)
 - ✓ Altri immobili: azzeramento dell'aliquota
- di stabilire, ai sensi dell'art. 1, comma 681, della Legge n. 147/2013, che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità

immobiliare, la quota di imposta dovuta dall'occupante sarà pari al 30% dell'ammontare complessivo della TASI dovuta;

- di attestare, sulla base delle previsioni, che, ai sensi dell'art. 1, comma 682, della Legge n. 147/2013, che la percentuale dei costi dei servizi indivisibili analiticamente indicati in premessa coperti nel 2017 con la TASI si avvicina al 10% circa.

C) TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

- di determinare per l'anno 2017 le seguenti tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI):

UTENZE DOMESTICHE

Nucleo familiare	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/anno)
1 componente	0,54	36,23
2 componenti	0,62	66,30
3 componenti	0,69	81,91
4 componenti	0,74	94,05
5 componenti	0,79	114,48
6 o più componenti	0,83	131,86

- per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello di un occupante per i primi 30 metri quadrati di superficie imponibile e di uno per ogni 25 metri quadrati dal secondo occupante (con arrotondamento all'unità superiore). Resta ferma la possibilità di comprovare il diverso dato emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza

UTENZE NON DOMESTICHE

(di seguito si indicano le tariffe relative alle categorie di cui all'allegato 1 D.P.R. 158/1999 relativa ai Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, cui il Comune di Monte Isola ha aggiunto la categoria n. 22 "autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta", mutuandola dalla tabella del DPR 158 relativa ai comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti)

Categorie di attività		Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/mq/anno)	Totale (€/mq/anno)
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,63	0,93	1,56
2	Campeggi, distributori carburanti	1,03	1,50	2,52
3	Stabilimenti balneari	0,78	1,14	1,92
4	Esposizioni, autosaloni	0,54	0,79	1,33
5	Alberghi con ristorante	1,70	2,48	4,18
6	Alberghi senza ristorante	1,18	1,72	2,90
7	Case di cura e riposo	1,31	1,90	3,21
8	Uffici, agenzie, studi professionali	1,46	2,14	3,60
9	Banche ed istituti di credito	0,76	1,11	1,87
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria,	1,42	2,06	3,48

	ferramenta, e altri beni durevoli			
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,94	2,83	4,77
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	1,33	1,93	3,26
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,50	2,17	3,67
14	Attività industriali con capannoni di produzione	1,17	1,71	2,88
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,29	1,88	3,17
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	8,08	11,76	19,84
17	Bar, caffè, pasticceria	5,49	7,99	13,48
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	3,14	4,57	7,71
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	3,02	4,39	7,41
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	10,29	14,99	25,28
21	Discoteche, night club	2,04	2,97	5,02
22	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,79	1,15	1,94

UTENZE SOGGETTE A TARIFFA GIORNALIERA

La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 100%.

- DI DARE ATTO** che sull'importo della TARI si applica, ai sensi dell'art. 1, della L.R. 09.12.2004 n. 30, il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 D.Lgs. 504/1992 e di cui all'art. 1, comma 666, della Legge n. 147/2013. Il tributo provinciale è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia che, per l'anno 2017 ammonta al 5% (come da decreto del presidente della Provincia n. 312/2016);
- DI STABILIRE** che la riscossione dell'Imposta Unica Comunale dovrà essere effettuata nei termini di seguito indicati, specificando che, in ogni caso, la riscossione della TARI dovrà essere effettuata in due rate con le seguenti scadenze:

IMU	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre
TASI	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre
	Possibilità di versamento unico	16 giugno
TARI	Acconto 50%	16 maggio
	Saldo	16 novembre
	Possibilità di versamento unico	16 maggio

- DI CONFERMARE** per l'anno 2017 le agevolazioni e riduzioni, così come indicate negli articoli 37, 38, 39, 40 e 41 del Regolamento IUC, vale a dire:

“Art. 37. Riduzioni per le utenze domestiche

1. La TARI si applica in misura ridotta del 30%, nella parte fissa e in quella variabile, alle utenze domestiche riconducibili ad abitazioni principali occupate da un soggetto ultrasettantenne,

residente a Monte Isola, con nucleo familiare monocomponente, così come risultante dall'anagrafe della popolazione residente.

La riduzione di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione e cessa di operare alla data in cui essa venga meno anche in mancanza di relativa dichiarazione.

Art. 38. Riduzione per le utenze non domestiche non stabilmente attive

Per le utenze non domestiche non stabilmente attive in quanto legate ad una licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività stagionale, la TARI si applica solo per la stagionalità come sopra definita e desumibile dal titolo abilitativo;

Art. 39. Riduzioni per il riciclaggio

1. La tariffa per le utenze non domestiche è ridotta a consuntivo in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclaggio nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclaggio.

2. Per «riciclaggio» si intende, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. u), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ogni operazione di recupero attraverso la quale i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini; include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.

3. La riduzione fruibile, in ogni caso non superiore alla parte variabile della tariffa, è pari a un centesimo di euro per ogni chilogrammo di rifiuti assimilati avviati al riciclaggio, con esclusione dei rifiuti di imballaggio.

4. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, compilando l'apposito modulo, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, corredato della documentazione attestante il recupero e dell'ulteriore documentazione indicata nel modulo stesso. La riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.

5. L'ammontare globale annuo delle riduzioni ammissibili ai sensi del presente articolo non potrà comunque eccedere il limite di spesa stabilito annualmente dal comune con la delibera tariffaria. In caso contrario, esse sono proporzionalmente ridotte.

Art. 40. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. La TARI è ridotta, nella parte fissa e in quella variabile, al 40% per le utenze poste a una distanza superiore a 500 metri dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza sulla strada pubblica.

Art. 41. Altre agevolazioni.

1. La delibera di approvazione delle tariffe determina anche le eventuali riduzioni applicabili alle utenze domestiche e correlate alla capacità contributiva della famiglia, desunta dal reddito determinato in base all'ISEE. A tal fine la delibera stabilisce scaglioni di reddito e la corrispondente misura della riduzione.

2. La tariffa si applica in misura ridotta alle utenze che si trovano nelle seguenti condizioni:

- a) abitazioni principali con nucleo familiare formato da due componenti residenti a Monte Isola in cui vi sia la presenza di un ultrasessantacinquenne, come emergente dalle risultanze anagrafiche: agevolazione del 30% nella parte fissa e nella parte variabile;
- b) abitazioni principali con nucleo familiare residente a Monte Isola in cui vi sia la presenza di un soggetto cui sia stata riconosciuta, con idonea certificazione, un'invalidità pari al 100%: agevolazione del 30% nella parte fissa e nella parte variabile a richiesta del contribuente;
- c) immobili sedi delle scuole dell'infanzia: esenzione totale;
- d) immobili appartenenti ad associazioni senza scopo di lucro presenti ed operanti sul territorio che siano adibiti a sede dell'attività: esenzione totale;
- e) immobili utilizzati per l'esercizio del culto, ad eccezione dei locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quelli di culto in senso stretto: esenzione totale;
- f) immobili di proprietà comunale: esenzione totale.

2. La copertura delle agevolazioni previste dal presente articolo è disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa ed è assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune”.

6. **DI RISERVARSI**, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito;
7. **DI DARE ATTO** che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2017 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione di conferma, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006;
8. **DI RINVIARE**, per la disciplina di dettaglio, ivi compresa quella relativa a riduzioni e detrazioni al regolamento comunale della IUC e dell'IMU;
9. **DI DARE** la più ampia diffusione alla presente deliberazione mediante pubblicazione sul proprio sito *web* istituzionale nella sezione dedicata;
10. **DI DISPORRE** che la presente deliberazione sia inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del Decreto Legislativo n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del Bilancio di Previsione ai sensi del comma 15 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214 a mente del quale “*A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate*

tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997 “;

11. **DI PRECISARE**, ai sensi dell'art. 3 della L. 241/1990, come modificata dalla L. 15/2005 che, in ossequio alle norme di cui al D.Lgs. 104/2010 sul processo amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto illegittimo e venga dallo stesso leso può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia – sezione staccata di Brescia nel termine di decadenza di 60 giorni decorrenti dall'ultimo giorno di pubblicazione all'albo pretorio on line, nonché, in alternativa entro 120 giorni, ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi dell'art. 9 del DPR 1199/1971.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue

IL PRESIDENTE
Sindaco
Fiorello Turla

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Mariateresa Porteri

REFERTO DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO ONLINE
(ART.124 DEL D. LGS. 18/08/2000, N.267 e s.m.i. e ART.32 c.1 Legge 18/06/2009 n.69)

Certifico, io sottoscritto Segretario Comunale, che il presente verbale viene pubblicato all'Albo Pretorio Online del Comune di Monte Isola in data **17/02/2017** all'indirizzo www.monteisola.gov.it ove rimarrà esposto per quindici giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Mariateresa Porteri

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(ART.134 del D. LGS. 18/08/2000, N.267 e s.m.i.)

Si certifica che la presente deliberazione diverrà esecutiva decorso il decimo giorno dalla compiuta pubblicazione all'Albo Pretorio.

—

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Mariateresa Porteri
